

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana.**

### IL SINDACO ORDINA

- Di recepire integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;
- Di recepire integralmente l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020;
- La cessazione della validità della propria Ordinanza n. 11 del 18 Maggio 2020;
- Di recepire quale documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive" approvate in data 25 maggio 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
- Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture recettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, biblioteche, ecc. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
- Si fa carico ai titolari delle attività commerciali e degli esercizi pubblici di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile per tutti i clienti; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- E' necessario garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- L'inadempimento delle disposizioni che precedono, delle linee guida del 25 maggio 2020, del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione;
- Per il termine di efficacia della presente ordinanza al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23,30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale, dette ultime disposizioni non si applicano per i servizi (a titolo meramente esemplificativo: bar, pub e ristoranti);
- Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;
- che la presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento e per quant'altro non previsto nella presente si rimanda ai provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sindacale comporta le conseguenze sanzionatorie amministrative previste dalle norme vigenti, se il fatto non costituisce reato più grave